

Legge Regionale 22 febbraio 2012, n.4

Art. 1

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali

1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 - b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;**
 - d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
 - g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dal turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è abrogato; al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) le parole "comunali e", ovunque ricorrono, e le parole "il sindaco e" sono abrogate.
5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1, sono considerati gli abitanti risultanti dall'ultimo dato ISTAT riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione dei comizi elettorali.